

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori **PEDRIZZI, MACERATINI, BEVILACQUA, PA-
CE, MARRI, COLLINO, RECCIA, VALENTINO, PALOMBO, MEDURI,
SILQUINI, BASINI e PASQUALI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'aumento del prezzo dei carburanti per autotrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Nel mercato italiano della distribuzione di carburanti per autotrazione — caratterizzato da una forma oligopolistica per la predominanza di un numero esiguo di soggetti, non solo nella fase finale della distribuzione, ma anche in quella della raffinazione e della logistica — si può constatare un funzionamento limitato e distorto dei meccanismi concorrenziali.

I prodotti petroliferi per autotrazione rivestono un ruolo decisivo come bene di consumo intermedio (consumi del settore dei trasporti), e finale (consumi delle famiglie).

La dinamica dei prezzi di questi prodotti influisce, inoltre, in misura non trascurabile

sull'evoluzione del tasso di inflazione. I benefici connessi tanto al completamento della liberalizzazione del mercato della distribuzione in rete di carburanti, quanto alla affermazione di un'effettiva e durevole disciplina concorrenziale potranno essere apprezzati, non solo direttamente dai consumatori ma anche indirettamente attraverso il beneficio che ne deriverebbe al sistema economico nazionale nel suo complesso.

Il prezzo dei carburanti per autotrazione, al netto di ogni imposizione fiscale, ha manifestato un aumento crescente nel corso degli ultimi otto anni, mostrando una dinamica più accentuata nella fase corrispondente alla completa rimozione di ogni con-

trollo amministrativo (1994-1995). A questa sarebbe seguita, infatti, una crescita continua dei prezzi che non ha uguale in Europa.

Già dall'indagine conoscitiva dell'Auto-rità Garante della concorrenza e del mercato, risalente al 1996, risultò che «...in Italia l'indice di concentrazione della rete di distribuzione si presenta particolarmente elevato rispetto a quello di altri Paesi europei: predominante appare l'incidenza dei marchi Agip e Ip (46,9 per cento della quota di mercato), sia sul complesso della rete, sia sulla quota raggiunta dalle prime quattro società petrolifere: Agip Petroli (con i marchi Agip e Ip), Esso, Kuwait e Shell.

Giova sottolineare che in tre anni la situazione non è sostanzialmente cambiata.

Con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, il Governo ha predisposto interventi di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti (a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di liberalizzare la stessa. E le stesse compagnie petrolifere, ancora oggi, attribuiscono prevalentemente il peso dell'elevato costo della benzina all'inefficiente rete distributiva, con i suoi alti costi di gestione, soprattutto in manodopera.

Nel 1998 il numero delle pompe di benzina in Italia è diminuito di circa duemila unità, ma attualmente con 24.384 distributori ne risultano ancora settemila in più rispetto alla Francia e alla Germania, paesi in cui, peraltro, è preponderante l'uso del *self-service*. Per tale motivo, nell'ambito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 32 del 1998, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2001 il termine per la ristrutturazione della rete, semplificando le procedure a carico dei comuni e prevedendo, in caso di loro inattività, poteri di sostituzione delle regioni e in ultima istanza dei diretti interessati

Il presente Documento propone di istituire una Commissione d'inchiesta con il

compito precipuo di acquisire elementi conoscitivi riguardanti l'anomalo andamento, in particolare gli aumenti dei prezzi del carburante per autotrazione.

Giova, all'uopo, evidenziare:

1) che i prezzi al consumo dal 1990 di *Super* e *Verde* (dati in lire al litro) sono stati:

per l'anno 1990: lire 1510 e lire 1469;
per l'anno 1991: lire 1509 e lire 1454;
per l'anno 1992: lire 1551 e lire 1506;
per l'anno 1993: lire 1655 e lire 1549;
per l'anno 1994: lire 1692 e lire 1577;
per l'anno 1995: lire 1850 e lire 1730;
per l'anno 1996: lire 1901 e lire 1810;
per l'anno 1997: lire 1908 e lire 1808;
per l'anno 1998: lire 1825 e lire 1725,
per l'anno 1999: lire 1995-2015 e lire 1910-1930, con punte che si sono mostrate particolarmente elevate nel mese di agosto ultimo scorso;

2) che l'aumento del costo della benzina è stato attuato con sospetta uniformità, che ancora una volta sembra essere il risultato di un preventivo accordo di cartello, che continua a disattendere le più elementari leggi del mercato che furono poste alla base della liberalizzazione dei prezzi;

3) che il rialzo del prezzo della benzina ha causato, nello scorso mese di luglio, una ripresa dell'inflazione che è salita all'1,7 per cento, minacciando di ostacolare i tentativi di un rilancio produttivo in ogni settore economico, a totale discapito dell'impiego lavorativo;

4) che è stato annunciato in questi giorni un ulteriore aumento del prezzo stesso e che il carattere di continuità dell'aumento dimostra che esso non è dovuto soltanto all'andamento del prezzo del petrolio: infatti non si sono riscontrate diminuzioni del prezzo al consumo quando le quotazioni internazionali del greggio sono calate.

Inoltre, le considerazioni sopra espone smentiscono palesemente quanto a suo tempo fu affermato per giustificare la esclusione del prezzo della benzina dall'elenco dei

prezzi amministrati dallo Stato, e cioè che la presunta concorrenza avrebbe provocato automaticamente la diminuzione dell'onere per il consumatore.

I proponenti sanno bene che esiste un'apposita Autorità Garante della concorrenza e del mercato preposta a vigilare e garantire la libertà di concorrenza ed il divieto di

concentrazioni (*antitrust*) di imprese, la quale, tuttavia, in riferimento agli ultimi eventi, non ha ancora fornito elementi conoscitivi in merito.

Nell'interesse di una maggiore trasparenza, idonea a produrre effetti positivi per la collettività, si propone quindi l'avvio di un'inchiesta parlamentare sull'argomento.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta alla quale è attribuito il compito di acquisire gli elementi conoscitivi riguardanti il rincaro dei prezzi dei carburanti per autotrazione.

2. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi a:

- a) meccanismi concorrenziali;
- b) conseguenze economiche dei limiti alla concorrenza;
- c) politiche di prezzo adottate dalle società rispetto alle imprese più piccole;
- d) rapporto tra la riduzione della quotazione internazionale del prodotto finito e il livello del prezzo interno;
- e) assenza di controlli esogeni sul prezzo da parte della Pubblica amministrazione;
- f) comportamento cooperativo delle società petrolifere attraverso la pratica dei contratti di permuta di carburanti.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato al di fuori dei componenti della Commissione medesima.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e un Segretario.

Art. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le audizioni della Commissione sono di regola pubbliche, salvo che la Commissione decida diversamente.

3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altra collaborazione che ritenga necessaria.

5. La Commissione può avvalersi delle risultanze di indagini, sia penali sia amministrative, già definite; può, altresì, richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o in inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

6. Per l'espletamento delle funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione termina i suoi lavori, presentando al Senato una relazione conclusiva sulle risultanze dell'indagine.

2. I senatori dissenzienti possono presentare una o più relazioni di minoranza.

Art. 5.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordi-

ne e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie – ovvero concorre a compiere – atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio e di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

